

Dirigenti a contratto contrastano con il congelamento delle assunzioni

Le assunzioni di dirigenti a contratto contrastano con il congelamento delle assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, col parere 4 marzo 2015, n. 26 dichiara ai comuni l'alt all'assunzione di dirigenti a tempo determinato, in applicazione dell'articolo 110 del dlgs 267/2000 (in combinazione con le previsioni dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001), perché in questo modo le amministrazioni locali «consumerebbero» posti vacanti delle dotazioni organiche, da destinare ai dirigenti delle province dichiarati in sovrannumero.

La Sezione giunge alla conclusione muovendo dall'osservazione che la «Sezione Autonomie con deliberazione n. 12/2012 ha affermato che a detti incarichi «non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'articolo 9, comma 28, del dl 78/2010», e che «gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e 562, della L. n. 296/2006), oltre a osservare gli obblighi assunzionali (generalmente) previsti per tutte le pubbliche amministrazioni (richiamati nella presente deliberazione), devono essere in linea con i vincoli di spesa e assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore (punti 2 e 3 del dispositivo)». Insomma, la Sezione regionale del Piemonte ricorda che la Sezione Autonomie ritiene le assunzioni dei dirigenti a contratto un modo proprio per colmare, sia pure a tempo determinato, i vuoti della dotazione organica.

Dunque, secondo il parere della Sezione Piemonte, tale assunto «porterebbe a pensare, per quanto qui d'interesse, che, se un ente locale decidesse di coprire un posto della dotazione organica tramite contratto ex art. 110, comma 1, del Tuel, ridurrebbe i posti disponibili in pianta organica, vanificando, anche in questo caso, lo scopo delle disposizioni in questione», cioè l'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014.

Il parere della Sezione Piemonte è un'altra tegola sulla disciplina degli incarichi dirigenziali a contratto, insieme con la sentenza della Corte costituzionale 37/2015. Lette in combinazione, le due pronunce (per quanto la Sezione Piemonte abbia rimes-

so la questione alle Sezioni Riunite o alla Sezione Autonomie per evitare possibili contrasti interpretativi), evidenziano come la disciplina degli incarichi dirigenziali a contratto sia totalmente da rivedere.

Non solo assunzioni di dirigenti a tempo determinato, poste a coprire le dotazioni organiche, risultano un evidente sistema per eludere l'intento della ricollocazione dei dipendenti provinciali con qualifica dirigenziale. C'è anche da prendere atto che gli stessi incarichi a contratto già attribuiti ai funzionari interni sono a fortissimo sospetto di illegittimità: infatti, si tratta esattamente di una specie del genere di incarichi dirigenziali conferiti senza concorso e prove selettive, come quelli attribuiti dalle agenzie fiscali, ritenuti contrastanti con l'ordinamento nella parte motivazionale della sentenza della Consulta.

È ben evidente che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 37/2015 non possono considerarsi limitati al solo ambito delle agenzie; tanto più in una fase straordinaria come quella del riordino delle province, nella quale la copertura di posti delle dotazioni organiche attraverso contratti assegnati con sistemi contrastanti con la Costituzione vanificano la ricollocazione dei dipendenti provinciali tanto quanto, e forse più, il conferimento di nuovi incarichi a contratto.

La Sezione regionale per il Piemonte della magistratura contabile nel parere in commento si mostra particolarmente attenta allo scopo dell'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, anche con riferimento alla mobilità neutra. E, nel contrasto giurisprudenziale già sorto tra le Sezioni Lombardia e Sicilia, secondo le quali tale mobilità neutra sarebbe ammissibile nonostante il congelamento delle assunzioni, e la Sezione Puglia, che ritiene bloccata ogni forma di mobilità diversa da quella finalizzata alla ricollocazione dei dipendenti provinciali, appoggia quest'ultima. Secondo la Sezione Piemonte, infatti, «sebbene le mobilità siano neutre sul piano finanziario, esse determinano la riduzione dei posti disponibili in pianta organica, sicché consentirne l'ammissibilità vanificherebbe lo scopo delle disposizioni in questione».

Luigi Oliveri

—© Riproduzione riservata—

